

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014  
132/2014/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI  
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E RIDETERMINAZIONI DI OPZIONI  
TARIFFARIE GAS DIVERSI, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- la Parte II, del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 633/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 633/2013/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito determinazione n. 1/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 88/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2014/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 3/2014 (di seguito: determinazione n. 3/2014);
- la comunicazione interassociativa del 6 marzo 2014, prot. Autorità n. 6871 del 7 marzo 2014 (di seguito: comunicazione 6 marzo 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento all’attività svolta in base a concessioni comunali e sovracomunali, mentre è stata rimandata ad un successivo provvedimento l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito;
- con la deliberazione 633/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché le opzioni gas diversi per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, per l’anno 2014;
- il comma 3.2, della RTDG prevede che a decorrere dall’anno 2014, l’Autorità definisca e pubblichi:
  - entro il 31 marzo dell’anno  $t$ , in via provvisoria, le tariffe di riferimento per l’anno  $t$  relative al servizio di distribuzione ( $TVD$ ), di cui all’Articolo 15, della RTDG, e relative al servizio di misura ( $TVM$ ), di cui all’Articolo 16, della medesima RTDG, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;
  - entro il 15 dicembre dell’anno  $t$ , in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all’anno  $t$ ,  $TVD$ , di cui all’Articolo 15 della RTDG, e  $TVM$ , di cui all’Articolo 16 della medesima RTDG, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno  $t-1$ .

**CONSIDERATO CHE:**

- delle 233 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, risultano svolgere attività

di distribuzione di gas naturale al 2 dicembre 2013, data di chiusura della raccolta dati:

- 227 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
- 3 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 1* della presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 2.1, della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato;
- 3 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 2* della presente deliberazione, non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui al comma 7.3 della RTDG 2009-2012 correttamente siglata ovvero hanno modificato il contenuto della dichiarazione come reso disponibile nel modulo predisposto dalla Direzione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 4.1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica dei dati possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre-15 settembre;
- il comma 4.2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica dati, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore, mentre il comma 4.3 della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- il comma 4.4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dal comma 4.5 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- nel mese di gennaio 2014 è stata data la possibilità alle imprese distributrici di correggere il numero di punti di riconsegna nell’ambito della raccolta dati “Rab gas - tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale (anno solare 2012)” nel caso in cui le medesime imprese non fossero state nella condizione di inserire il dato relativo ai misuratori presenti sui punti di riconsegna esistenti (attivi e non attivi) alla data di riferimento della raccolta (di seguito: correzioni dati misura del gennaio 2014);
- sono state presentate entro il 15 febbraio 2014 richieste di rettifica e integrazione di dati economici dalle imprese distributrici di seguito elencate:

IDAEEG	DISTRIBUTORE
301	Agsm Distribuzione SpA
337	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA
392	MOLTENI S.P.A.
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
692	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
926	ACEGAS-APS S.P.A.
995	ENEL RETE GAS S.P.A.
5509	NOTARESCO GAS SRL
18544	GENIA DISTRIBUZIONE GAS SRL

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2014 istanze di determinazione tariffaria d'ufficio dalle imprese distributrici di seguito elencate:

IDAEEG	DISTRIBUTORE	LOCALITA'
65	VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	7059 - PRATA D'ANSIDONIA (AQ)
995	ENEL RETE GAS S.P.A.	3186 - CHIUDUNO (BG)
17692	SIENERGAS DISTRIBUZIONE SRL	6803 - CANNARA (PG)

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS prevede che, in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011 le imprese possano scegliere, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità alternative di trattamento dei contributi:
  - in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
  - degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/GAS;
- il comma 2.4, della deliberazione 573/2013/R/GAS prevede che nel caso in cui entro la data del 28 febbraio 2014 l'impresa distributtrice non eserciti l'opzione di cui al precedente comma 2.3, l'Autorità proceda d'ufficio all'applicazione dell'opzione di cui al comma 2.2, lettera b) della medesima deliberazione;
- la determinazione n. 1/2014 ha definito le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, prevedendo l'attivazione di una specifica raccolta dati *on line* destinata alle imprese distributrici di gas, avente inizio alla data del 14 febbraio 2014 e termine alla data del 28 febbraio 2014, in coerenza con quanto stabilito al comma 2.3 della medesima deliberazione;
- la deliberazione 88/2014/R/GAS ha prorogato il termine previsto al comma 2.3, della deliberazione 573/2013/R/GAS per l'esercizio dell'opzione di cui al comma

2.2, della medesima deliberazione al 7 marzo 2014, al fine di garantire alle imprese distributrici di gas un tempo congruo per la valutazione delle due modalità alternative previste dal medesimo comma a valle dei necessari chiarimenti in tema di trattamento dei contributi;

- con la determinazione n. 3/2014 è stato prorogato al 7 marzo 2014 il termine previsto dalla determinazione n. 1/2014 per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS;
- delle 265 imprese distributrici che risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale al 2 dicembre 2013, data di chiusura della raccolta dati:
  - 176 hanno esercitato l'opzione di cui al comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, di cui:
    - i. 124 hanno scelto l'opzione di cui alla lettera a), che prevede che i contributi non siano soggetti a degrado;
    - ii. 52 hanno scelto l'opzione di cui alla lettera b), che prevede il degrado graduale dei contributi, secondo le modalità indicate nell'articolo 13, della RTDG;
  - 89 non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS;
- con la comunicazione 6 marzo 2014, alcune associazioni hanno richiesto un ulteriore differimento del termine per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, in ragione della necessità di alcuni chiarimenti in tema di trattamento dei contributi;
- tali chiarimenti sarebbero da riferire da un lato agli effetti dell'applicazione dell'opzione di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione 573/2013/R/GAS sulle località con RAB negativa e dall'altro alla *“mancanza di elementi prospettici in vista delle gare d'ambito, ad esempio sul raccordo tra le opzioni da esercitare a livello di singola gestione e il trattamento proposto nel passaggio alle nuove concessioni per ambito”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sono emersi errori materiali nella definizione della configurazione di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie assunte con la deliberazione 633/2013/R/GAS causati dal mancato aggiornamento, da parte dell'impresa distributtrice Autogas Nord Spa - ID 1488, delle informazioni riportate nell'Anagrafica territoriale dell'Autorità relative alle località da questa servite per effetto dell'acquisizione, in data 1 luglio 2013, dell'impresa distributtrice Autogas Nord Lombarda – ID 2630, come risulta dalle informazioni disponibili presso l'Anagrafica operatori dell'Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 18 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40966 del 27 dicembre 2013), la società ENI S.p.a. – ID 760 ha presentato istanza di modifica della struttura tariffaria per tutti gli ambiti gas diversi in cui risulta gestire il servizio di distribuzione e tale istanza non è stata recepita nella deliberazione 633/2013/R/GAS.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in coerenza con quanto previsto dal comma 4.3, della RTDG, accettare, ai fini della determinazione dei valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2014, le richieste di rettifica e integrazione pervenute alla data del 15 febbraio 2014;
- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2014 ai sensi del comma 3.2, della RTDG considerando le richieste di rettifica di cui al punto precedente, le correzioni dati misura del gennaio 2014 e le scelte relative alle opzioni in tema di trattamento dei contributi pubblici e privati, di cui al comma 2.3, della deliberazione 573/2013/R/GAS operate alle medesime imprese distributrici;
- procedere in coerenza con quanto indicato dal comma 2.4, della 573/2013/R/GAS nel caso in cui le imprese non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 2.3 della medesima deliberazione 573/2013/R/GAS;
- non considerare, ai fini della determinazione di cui al precedente alinea, il valore degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2012 e 2013 per le imprese riportate nella Tabella 2 della presente deliberazione, in quanto la trasmissione telematica di tali dati non è stata accompagnata dal corretto invio delle dichiarazioni di veridicità di cui al comma 7.3 della RTDG 2009-2012.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare le opzioni tariffarie relative all'anno 2014 per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, di cui all'articolo 51 della RTDG per le imprese distributrici che non hanno esercitato l'opzione, di cui al comma 2.2, della deliberazione 573/2013/R/GAS ovvero che hanno scelto l'opzione di cui alla lettera b) del medesimo comma;
- rideterminare per la società ENI SpA – ID 760 le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2014, di cui all'articolo 51 della RTDG, considerando la nuova struttura tariffaria comunicata dall'impresa;
- sanare gli errori materiali conseguenti al mancato aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafica territoriale per le località servite dalla società Autogas Nord Spa - ID 1488.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle rettifiche e integrazione dei dati, presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa, prevista dal comma 4.5, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla comunicazione 6 marzo 2014, dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di effettuare i necessari approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni sugli aspetti richiamati in tale comunicazione, con particolare riferimento alle implicazioni sull'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS derivanti dall'applicazione per località delle modalità di degrado dei contributi di cui all'articolo 13, della RTDG, provvedendo successivamente ad informare l'Autorità degli esiti di detti approfondimenti, per le eventuali decisioni di competenza

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2014*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2014, come riportati nella tabella 3a e nella tabella 3b, dell'Allegato A al presente provvedimento.

**Articolo 2**

*Rettifica di errore materiale relativo all'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2014*

- 2.1 Nella tabella 3, dell'Allegato A alla deliberazione 633/2013/R/GAS le parole "ID 2630 Autogas Nord Lombarda Srl" sono sostituite con le parole "ID 1488 Autogas Nord Spa".

**Articolo 3**

*Rideterminazioni di opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2014*

- 3.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi di cui all'articolo 51 della RTDG per l'anno 2014, come riportate nella Tabella 4, dell'Allegato A al presente provvedimento.

**Articolo 4**

*Indennità amministrativa*

- 4.1 L'indennità amministrativa di cui al comma 4.5 della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 5, dell'Allegato A alla presente deliberazione.

## **Articolo 5**

*Approfondimenti in materia di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2 della deliberazione 573/2013/R/GAS*

5.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di effettuare i necessari approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni sugli aspetti richiamati nella comunicazione 6 marzo 2014 , con particolare riferimento alle implicazioni sull'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS derivanti dall'applicazione per località delle modalità di degrado dei contributi di cui all'articolo 13, della RTDG. Le risultanze degli approfondimenti sono comunicate all'Autorità, per le eventuali decisioni di competenza.

## **Articolo 6**

*Disposizioni finali*

6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.  
6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*